



CODICE ETICO DEL BASKET CLUB ARLUNESE

1) LE PREMESSE

- Art. 1 IL CODICE ETICO
- Art. 2 I DESTINATARI
- Art. 3 EFFICACIA

2) L'ASSOCIAZIONE

- Art. 4 RISPETTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO E DELLA POLITICA SOCIETARIA
- Art. 5 I DOVERI DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 6 IL SETTORE GIOVANILE
- Art. 7 REGOLE DI COMPORTAMENTO

3) I DESTINATARI DEL CODICE

- Art. 8 GLI ATLETI
- Art. 9 I TECNICI
- Art. 10 I GENITORI
- Art. 11 IL TIFO

4) LE REGOLE

- Art. 12 PER I GIOCATORI DURANTE L'ALLENAMENTO
- Art. 13 PER I GIOCATORI DURANTE LE PARTITE
- Art. 14 PER GLI ALLENATORI E GLI ISTRUTTORI
- Art. 15 PER I DIRIGENTI SPORTIVI
- Art. 16 PER I GENITORI
- Art. 17 PER IL PERSONALE AL TAVOLO
- Art. 18 LA SALUTE
- Art. 19 TESSERAMENTO E REGOLE DI TRASFERIMENTO DEI GIOCATORI AD ALTRE SOCIETA'

LE PREMESSE

Art. 1- IL CODICE ETICO

Il Codice Etico del ASD Basket Club Arlunese (di seguito BCA) reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti quelli che operano, sia su base volontaristica sia professionistica, in seno al BCA nell'ambito delle rispettive competenze e riguardo alla posizione ricoperta.

L'adozione del presente Codice Etico è espressione della volontà del BCA di promuovere, nell'esercizio di tutte le sue funzioni, uno standard elevato di professionalità nello svolgimento delle prestazioni sportive e di tutte le attività riconducibili al BCA e a vietare quei comportamenti in contrasto non solo con le normative di volta in volta rilevanti ma anche con i valori etici che il BCA intende promuovere e garantire. Il Codice Etico in particolare specifica i fondamentali doveri di lealtà, probità, correttezza e diligenza previsti dallo Statuto per tutti i protagonisti della vita associativa.

Art. 2 - I DESTINATARI

Il presente Codice Etico si applica ai seguenti soggetti:

- dirigenti, atleti, tecnici, istruttori, e comunque a tutti i tesserati;
- collaboratori, e ogni altro soggetto che agisca nell'interesse del BCA;
- genitori;
- tifosi e sostenitori della squadra;
- sponsor.

Art. 3 – EFFICACIA

Copia del presente Codice Etico è portata a conoscenza di tutti i soggetti di cui all'art. 2, indipendentemente dalla qualifica, richiedendone il necessario rispetto.

Il presente Codice Etico è efficace soltanto se i destinatari sono disposti, nel sottoscriverlo, a condividerne i principi, gli scopi e le finalità impegnandosi all'osservanza di tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari all'uopo previste dal BCA.

L'ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto. Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione.

Art. 4 - L'ASSOCIAZIONE

- RISPETTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO E DELLA POLITICA SOCIETARIA

Il BCA deve operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente ed uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività.

Il BCA si impegna ad adottare tutte le misure necessarie dirette a facilitare la conoscenza e l'applicazione di tutte le norme contenute nel presente Codice Etico, prevedendo altresì l'irrogazione di sanzioni disciplinari nel caso di mancato rispetto delle stesse.

Nell'ambito della propria sfera di influenza, il BCA si impegna a sostenere iniziative mirate alla promozione di azioni volte a prevenire il rischio di comportamenti non etici ed a cooperare attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

Tutte le attività del BCA, dal punto di vista gestionale, devono essere ispirate alla massima correttezza, trasparenza e legittimità formale e sostanziale. Il BCA adotta, garantendone un'efficace attuazione, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire comportamenti illeciti.

La convinzione di agire a vantaggio dei valori sportivi non giustifica in alcun modo l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi di cui al presente Codice Etico.

Il BCA si impegna a non intrattenere alcun rapporto con soggetti che non operino nel rispetto delle norme e dei principi espressi nel presente Codice Etico.

Art. 5 - I DOVERI DELL'ASSOCIAZIONE

In particolare il BCA si impegna:

- a promuovere azioni volte a diffondere una sana cultura sportiva nella condivisione delle insite finalità educative, formative e sociali;
- a sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello sport per tutti, ad ogni livello, per qualunque categoria valorizzandone i principi etici, umani ed il fair play anche attraverso campagne di comunicazione, diffusione di materiale educativo e opportunità formative;
- ad astenersi da qualsiasi condotta atta ad arrecare pregiudizio alla salute degli atleti, con particolare riferimento ai bambini e giovani, garantendo che la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico assumano un ruolo primario;
- ad evitare comportamenti che in qualsiasi modo determinino o possano determinare incitamento alla violenza o ne costituiscano apologia;
- a promuovere un tifo leale e responsabile;
- a non premiare alcun comportamento sleale.

Art. 6 - IL SETTORE GIOVANILE

Costituisce obiettivo del BCA, attraverso tutte le funzioni specificatamente affidate alla cura del settore giovanile:

- sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello sport tra i giovanissimi;
- garantire che la salute, la sicurezza ed il benessere dei bambini e giovani atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o a qualsiasi altra considerazione;
- garantire il rispetto delle esigenze e bisogni particolari dei giovani e dei bambini in crescita consentendo processi graduali di partecipazione, dal livello ludico di base a quello agonistico;
- assicurare il rispetto delle esigenze di istruzione scolastica;
- garantire che tutti i soggetti con responsabilità verso i bambini e giovani siano ben qualificati per guidare, formare, educare ed allenare in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo;
- garantire la necessaria vigilanza sui giovani e giovanissimi assicurando che le relazioni con gli stessi si svolgano in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale.

Art. 7 - REGOLE DI COMPORTAMENTO

Chiunque operi in seno al BCA, deve essere a conoscenza delle normative vigenti che disciplinano e regolamentano l'espletamento delle proprie funzioni e dei conseguenti comportamenti.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno, rigore morale, trasparenza e correttezza anche al fine di tutelare l'immagine stessa del BCA.

Tutti, nell'ambito delle specifiche attività, devono uniformare la propria condotta al pieno rispetto dei principi di lealtà, onestà, imparzialità, integrità morale; evitando comportamenti atti ad incidere negativamente sui rapporti interni che devono essere improntati all'osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.

Dovrà inoltre essere garantito il segreto di ufficio nelle attività di propria competenza. I responsabili delle singole attività non devono abusare del ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione, rispettare i propri collaboratori e favorirne la crescita professionale nonché lo sviluppo delle potenzialità.

Nessuno può procurarsi vantaggi personali in relazione alla attività esercitata.

Tutti nell'esercizio delle attività e funzioni affidate devono operare con imparzialità evitando trattamenti di favore o disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno rapporti con il BCA.

È vietato rilasciare dichiarazioni o esprimere giudizi che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine del BCA o essere lesivi della reputazione di altre persone, enti o Associazioni.

I DESTINATARI DEL CODICE

Art. 8 - GLI ATLETI

Tutti gli atleti devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico. Gli atleti, in particolare, devono osservare il principio di solidarietà considerando quindi più importante il rispetto dei valori sportivi rispetto al perseguimento del proprio successo.

Nella consapevolezza che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello sport gli atleti devono impegnarsi:

- ad onorare lo sport e le sue regole attraverso la competizione corretta, impegnandosi sempre al meglio delle loro possibilità e delle loro condizioni psicofisiche comportandosi sempre e comunque secondo i principi di lealtà e correttezza;
- a tenere un comportamento esemplare;
- a rifiutare ogni forma di doping;
- ad astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara;
- ad astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o morale degli avversari,
- a rispettare gli stessi, i loro staff tecnici e dirigenziali;
- a rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- ad adottare iniziative positive e/o comportamenti atti a sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre avversarie e dei relativi sostenitori;
- ad astenersi dall'esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione dell'immagine e dignità personale di altre persone o organismi operanti nell'ordinamento sportivo;
- a rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo;
- a rispettare, sostenere ed aiutare i propri compagni di squadra e le scelte degli allenatori in ogni circostanza fuori e dentro il campo;
- ad onorare gli impegni, gli orari e le regole propri del BCA;
- ad avere cura del materiale tecnico, degli attrezzi e delle strutture di gioco.

L'impegno scolastico riveste un'importanza fondamentale nell'attività di ogni ragazzo, ma anche la presenza costante agli allenamenti rappresenta un impegno assunto la cui inadempienza compromette anche l'attività di altre persone. Ogni atleta è pertanto invitato ad organizzare il proprio tempo in modo tale da non compromettere né l'impegno scolastico, né l'attività sportiva.

Art. 9 - I TECNICI

I tecnici devono trasmettere ai propri giocatori valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello sport. Chi intraprende l'attività di tecnico, sia professionalmente che a livello volontario, deve essere portatore di questi valori e rappresentare un esempio per i propri atleti.

Il comportamento degli allenatori, dunque, deve essere sempre eticamente corretto nei confronti di tutte le componenti: atleti, colleghi, arbitri, dirigenti, genitori, tifosi.

I tecnici sono presi ad esempio dai giovani come modelli di comportamento e devono comprendere la pesante influenza che parole ed atteggiamenti hanno nei confronti degli atleti che compongono la loro squadra.

Per questa ragione i tecnici devono considerare come propria responsabilità la trasmissione dei suddetti valori morali impegnandosi al rispetto dei seguenti principi:

- promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il fair play;
- tenere un comportamento esemplare, comportandosi secondo i principi di lealtà e correttezza, che costituisca un modello positivo per tutti gli atleti; non premiare comportamenti sleali nè adottarli personalmente;
- non compiere in alcun modo atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio; astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o morale dell'avversario;
- rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente; segnalare agli organi societari preposti ogni situazione di conflitto di interessi anche solo apparente;
- sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.

In particolare per il settore giovanile, oltre quanto già specificatamente disposto dall' art. 4, i tecnici si impegnano a:

- garantire, anche attraverso costante aggiornamento, che la propria preparazione sia adatta ai bisogni dei giovani ed in particolari dei bambini in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo; evitare atteggiamenti vessatori o esageratamente punitivi;
- evitare di suscitare nei giovani, e bambini in particolare, aspettative sproporzionate alle proprie effettive potenzialità;
- dedicare eguale attenzione ed interesse a tutti i bambini, indipendentemente dalle potenzialità individuali;
- procedere, nella formazione delle squadre giovanili, alla selezione degli atleti tenuto conto non soltanto dei risultati sportivi e/o della condizione fisica bensì anche dell'impegno dimostrato, della condotta tenuta, del rispetto delle regole e delle persone;
- ad avere cura del materiale tecnico, degli attrezzi e delle strutture di gioco;
- a vestire i colori del BCA durante l'attività di palestra e le iniziative ad essa correlate.

Art. 10- I GENITORI

I genitori, nella condivisione degli obiettivi che il BCA si prefigge attraverso l'adozione del presente Codice Etico, in considerazione del loro ruolo di educatori e primi insegnanti delle regole di comportamento, nell'ottica di una crescita dei loro figli in un ambiente sano nel segno di una autentica cultura dello sport e dei suoi valori etici, in particolare si impegnano a:

- far vivere ai giovani atleti, ed in particolare ai bambini, un' esperienza sportiva che li educi ad una sana attività fisico-motoria, antepoendo la salute ed il benessere psico-fisico ad ogni altra considerazione;
- favorire nei processi educativi la cultura del fair play e della solidarietà nello sport;
- evitare di suscitare e/o alimentare aspettative sproporzionate alle loro possibilità;
- promuovere un'esperienza sportiva che sappia valorizzare le potenzialità dei propri figli nel rispetto delle loro esigenze primarie e dei loro bisogni particolari, propri dei naturali processi di crescita, evitando ogni forma di pressione, anche psicologica, e favorendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle abilità psico-motorie;

- mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di praticare sport e a non esercitare pressioni indebite o contrarie al diritto del giovane e/o bambino di scegliere liberamente sulla sua partecipazione;
- assumere, durante lo svolgimento delle competizioni, atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi del presente Codice Etico, affinché essi possano rappresentare un modello positivo da seguire per i propri figli;
- ad avere cura del materiale tecnico, degli attrezzi e delle strutture di gioco;
- a rispettare, sostenere ed aiutare la squadra nella propria interezza e le scelte degli allenatori in ogni circostanza fuori e dentro il campo;
- ad onorare gli impegni, gli orari e le regole propri del BCA.

Art. 11 - IL TIFO

I tifosi, nella condivisione degli obiettivi che il BCA si prefigge attraverso l'applicazione del presente Codice Etico, consapevoli delle loro responsabilità al fine di contribuire allo svolgimento delle manifestazioni sportive nel più assoluto rispetto dei valori etici insiti nelle stesse, si impegnano a:

- adottare ogni iniziativa ritenuta utile al fine di evitare la politicizzazione dei loro gruppi;
- evitare comportamenti che in qualsiasi modo determinino o possano determinare incitamento alla violenza o ne costituiscano apologia;
- promuovere, in qualsiasi forma, un tifo leale, responsabile e non violento;
- evitare comportamenti che possano essere lesivi dell'incolumità fisica altrui e/o determinare situazioni di pericolo, anche solo potenziale, per il sereno svolgimento delle manifestazioni sportive, ciò anche attraverso una attiva collaborazione con gli organi del BCA e le Forze dell'Ordine;
- favorire la diffusione di comportamenti coscienti tesi a manifestare apprezzamento per le vittorie degli avversari nel rispetto di tutti gli atleti e delle loro squadre;
- favorire la diffusione di comportamenti tesi ad accettare gli errori arbitrali nella certezza della buona fede e obiettività dei direttori di gara;
- evitare comportamenti discriminatori in relazione alla razza, origine etnica o territoriale, sesso o orientamenti sessuali, età, condizione psico-fisica sensoriale, religione, opinioni politiche.

LE REGOLE

Art. 12 - PER I GIOCATORI DURANTE L'ALLENAMENTO

- Ogni giocatore deve essere pronto 10 minuti prima dell'inizio dell'allenamento.
- Quando l'allenatore chiama i giocatori per l'inizio dell'allenamento, questi debbono arrivare in pochi secondi.
- Non è concesso allontanarsi dal campo di allenamento per alcun motivo. Le pause verranno concesse solo dall'allenatore.
- Durante le pause non si potrà andare negli spogliatoi, fatto salvo specifiche esigenze e solo dietro un esplicito permesso dell'allenatore o del Dirigente.
- Ogni giocatore dovrà presentarsi con un abbigliamento adeguato all'allenamento.
- Ogni giocatore è responsabile del proprio vestiario anche se questo è lasciato negli spogliatoi.
- Durante l'allenamento, ogni telefono cellulare dovrà essere spento o silenzioso e ne è vietato l'uso all'interno degli spogliatoi.
- Non sono ammessi ritardi o assenze ingiustificate agli allenamenti: l'allenatore dovrà essere avvisato con debito anticipo sia dell'assenza che dell'eventuale ritardo mediante una telefonata o un sms.
- E' severamente vietato fumare nei locali e nelle immediate vicinanze della palestra, luogo di allenamento ed eventuale campo di gioco (anche in trasferta).

Art. 13 - PER I GIOCATORI DURANTE LE PARTITE

- I giocatori convocati devono trovarsi all'impianto sportivo dove si giocherà la partita un'ora prima dell'inizio.
- Il giocatore convocato dovrà presentarsi ad ogni partita con: divise da gioco (principale e secondaria) complete, eventuale sopramaglia, ed il proprio documento d'identificazione (carta di identità, passaporto, patente di guida), pena la non partecipazione alla partita.
- La divisa da gioco dovrà essere indossata nel modo più appropriato, pena la non partecipazione alla partita
- Durante le partite è vietato indossare maglie sotto la canottiera da gioco.
- Durante il riscaldamento è vietato indossare lettori mp3, o auricolari in genere, ed allontanarsi dal campo per salutare parenti o amici.
- Non sono ammesse assenze o ritardi ingiustificati alle partite: l'allenatore dovrà essere avvisato il giorno dell'ultimo allenamento antecedente la gara, prima che esso abbia comunicato le convocazioni.
- L'allenatore e/o il dirigente di riferimento organizzano la trasferta e comunicano il programma del viaggio con gli orari da rispettare.

Art. 14 - PER GLI ALLENATORI E GLI ISTRUTTORI

- Presentarsi al raduno stagionale con il PIANO degli allenamenti annuale .
- Partecipare a tutte le riunioni stabilite dalla società.
- Consultare il proprio dirigente sportivo prima di ogni eventuale provvedimento disciplinare per i giocatori.
- Abbigliamento da palestra: anche il coach si cambia le scarpe prima e dopo l'allenamento.
- Indire riunioni periodiche con i genitori.
- Mantenere buoni rapporti con i genitori di tutti i giocatori, ma dedicare loro non più di due minuti ad ogni allenamento.
- Rendersi disponibili per eventuali colloqui individuali con i genitori, solo su appuntamento (specificarlo bene alla prima riunione).
- Mantenere un atteggiamento equilibrato durante gli allenamenti : vietato insultare i giocatori, vietato sedersi o parlare con altre persone che non facciano parte del gruppo.
- Ad ogni inizio/fine allenamento controllare la presenza e la funzionalità di tutte le attrezzature necessarie per un corretto svolgimento della seduta, ovvero: quantità e qualità dei palloni e del materiale medico/sanitario, funzionamento delle docce e del riscaldamento, agibilità impianto elettrico e campo di gioco.
- **OBBLIGATORIO SPEGNERE O SILENZIARE IL TELEFONO DURANTE GLI ALLENAMENTI.**

Art. 15 - PER I DIRIGENTI SPORTIVI

Compiti, diritti e doveri dei dirigenti accompagnatori (Estratto dal Regolamento Esecutivo FIP – Federazione Italiana Pallacanestro) :

Art.38 Dirigente accompagnatore (del. n.74 CF 02/10/15 - del. n.323 CF 13/06/16)

1. Il dirigente accompagnatore di una squadra svolge le sottoelencate funzioni:
 - a) rappresenta a tutti gli effetti - anche per quanto concerne questioni amministrative e disciplinari relative alle gare nelle quali esercita le sue mansioni, di fronte agli arbitri, ufficiali di campo ed alla Società avversaria - la squadra dalui accompagnata;
 - b) risponde, a tutti gli effetti, della disciplina e del comportamento dei tesserati iscritti a referto della squadra;
 - c) firma e presenta ogni eventuale reclamo, proposto prima dell'inizio della gara, in sostituzione del presidente della Società;
 - d) firma e/o presenta qualsiasi altra dichiarazione, istanza, reclamo o ricorso previsto dai regolamenti federali;
 - e) esercita le funzioni di dirigente addetto agli arbitri, quando designato dalla sua Società per lo svolgimento di tale mansione o quando previsto dai regolamenti federali.
2. Il dirigente accompagnatore inoltre:
 - a) deve presentarsi agli arbitri ed agli ufficiali di campo prima dell'inizio della gara, consegnare la lista N/R/G in cui siano presenti i tesserati che si intende far partecipare alla gara;
 - b) prima della gara e durante l'intervallo tra ogni periodo può entrare sul terreno di gioco per conferire con i propri atleti;
 - c) durante lo svolgimento della gara deve restare al tavolo degli ufficiali di campo senza disturbare l'operato degli stessi e degli arbitri;
 - d) durante l'intervallo tra il secondo e terzo periodo ed alla fine della gara può conferire in forma corretta con gli arbitri e gli ufficiali di campo;
3. In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti dall'allenatore o, in mancanza, dal capitano della squadra.
4. Nelle Disposizioni Organizzative Annuali, annualmente deliberate dal Consiglio federale, verranno stabiliti i Campionati in cui è obbligatoria la presenza del Dirigente Accompagnatore.

Art.39 Dirigente addetto agli arbitri e agli Ufficiali di Campo

1. La Società ospitante è tenuta a mettere a disposizione degli arbitri e degli ufficiali di Campo un dirigente tesserato, con lo specifico incarico di assistenza agli stessi.
2. Detto dirigente deve assistere gli arbitri e gli ufficiali di campo in ogni momento, a partire dall'arrivo nell'impianto di gioco, un'ora prima dell'inizio della gara, e rimanere a loro disposizione fino a quando non lo abbiano abbandonato.
3. Il dirigente addetto agli arbitri ed agli Ufficiali di Campo deve altresì segnalare al primo arbitro la presenza in panchina di persone non iscritte a referto e controllare il rispetto del divieto di accesso allo spogliatoio degli arbitri.

4. Nello svolgimento dell'incarico, egli è tenuto ad adempiere a quanto viene richiesto dagli arbitri in merito all'ordine pubblico, alla disciplina delle squadre ed a quanto altro necessario o utile per il migliore espletamento dei compiti arbitrali.
5. Tale dirigente prenderà posto nelle vicinanze del tavolo sul lato della panchina scelta dalla propria squadra ed dovrà essere regolarmente iscritto in lista elettronica e registrato a referto.
6. Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" precisano per quali Campionati la presenza del dirigente addetto agli arbitri sia obbligatoria.
7. Per tutti gli altri Campionati, ove non sia prevista la presenza obbligatoria, i compiti sono svolti dal dirigente accompagnatore, in mancanza dall'allenatore od infine, mancando tutti gli altri, dal capitano della squadra ospitante.

I due articoli sopraccitati sono relativi al ruolo specifico del Dirigente durante lo svolgimento delle gare. E' consigliata una lettura integrale del Regolamento Esecutivo, la cui versione aggiornata è disponibile sul sito internet www.fip.it (Federazione Italiana Pallacanestro) per un completo aggiornamento riguardo le norme in vigore, nonché una lettura completa delle Disposizioni Organizzative Annuali (DOA) e Disposizioni Organizzative Annuali Regionali (DOAR) per i campionati di competenza.

Ogni Dirigente Accompagnatore svolgerà anche il compito di Dirigente Addetto agli arbitri per ogni campionato di competenza.

Art. 16 - PER I GENITORI

I genitori non fanno parte del "gruppo", ma ne sono "sostenitori" indispensabili.

Devono cioè condividere le scelte educative proposte dallo staff tecnico e dirigenziale, consigliare e anche criticare costruttivamente dialogando con la società.

Il pagamento della quota annuale consente alla società di pagare l'affitto delle palestre, della luce, del riscaldamento, delle tasse gara e di tesseramento di atleti, dirigenti e tecnici, consente l'acquisto dei palloni e delle divise e di tutto il materiale tecnico necessario allo svolgimento dell'attività.

La quota non dà garanzia che il proprio figlio giocherà le partite.

Pertanto le scelte tecniche degli allenatori/istuttori non possono essere oggetto di discussione da parte dei genitori.

Nell'ambito del nostro progetto educativo, particolare importanza verrà data al rendimento scolastico dei ragazzi: si richiede quindi la massima collaborazione con la società per eventuali provvedimenti da prendere in ambito sportivo per migliorare i risultati scolastici e viceversa.

Regole per i genitori durante gli allenamenti :

- I genitori o i parenti che accompagnano i ragazzi e vogliono assistere all'allenamento, lo possono fare in silenzio senza intervenire in alcun caso.
- Non è consentito chiamare o parlare ai ragazzi durante gli allenamenti.
- I telefoni cellulari all'interno delle palestre dovranno essere spenti o in modalità silenzioso.
- L'orario d'inizio degli allenamenti deve essere rispettato.
- I genitori non possono entrare all'interno degli spogliatoi.
- La borsa con il materiale per l'allenamento deve essere preparata dal ragazzo e non dal genitore.
- L'allenatore non può essere disturbato per nessun motivo durante lo svolgimento dell'allenamento, ed ogni richiesta deve essere effettuata al dirigente accompagnatore della squadra.
- I genitori o tutori legali dei ragazzi minorenni sono tenuti a recuperare gli stessi, all'orario previsto per il termine degli allenamenti, per evitare che gli allenatori / istruttori siano forzatamente costretti ad allungare la propria permanenza in palestra per custodire i ragazzi in attesa del genitore / tutore legale.

Regole per i genitori durante le partite :

- L'orario di ritrovo per le partite casalinghe e per quelle fuori casa deve essere rispettato.
- Durante le partite è vietato rivolgersi agli arbitri, agli avversari o al pubblico avversario in maniera irrispettosa, irrispettosa o maleducata. Tali atteggiamenti sono assolutamente nocivi al processo formativo dei ragazzi e oltretutto, vengono sanzionati dalla Federazione con multe salate a carico della Società.
- Alla fine di ogni partita, riservare un applauso dedicato alla squadra avversaria, qualunque sia stato il risultato finale, è sinonimo di grande sportività.
- Durante le partite è assolutamente vietato entrare in campo ed avvicinarsi agli arbitri e al tavolo dei punti.
- Si rammenta a tale proposito che, i nostri tecnici e dirigenti sono esortati a ritirare immediatamente la squadra dal campo di gioco (con relativa squalifica, perdita dell'incontro e multa economica a carico della società che rivarrà a sua volta verso i soggetti responsabili) qualora si verificasse anche un minimo accenno di atteggiamento scorretto dei propri sostenitori nei confronti di giocatori, arbitri, avversari.
- I genitori o tutori legali dei ragazzi minorenni sono tenuti a recuperare gli stessi sia al termine delle partite casalinghe, disputate presso la palestra, che quelle giocate fuori casa, al rientro in palestra dalla trasferta, all'orario previsto; per evitare che gli allenatori / istruttori siano forzatamente costretti ad allungare la propria permanenza in palestra per custodire i ragazzi in attesa del genitore / tutore legale.

Art. 17 - PER IL PERSONALE AL TAVOLO

Durante le partite "in casa" è generalmente richiesta la presenza di almeno due persone al tavolo per la tenuta del referto di gara ed il funzionamento del tabellone elettronico. Tali persone, generalmente genitori e/o accompagnatori, devono essere trovati, possibilmente, all'interno della cerchia della squadra ed hanno il dovere di:

- presentarsi in palestra almeno 45 minuti prima dell'orario previsto di inizio della partita per l'accoglienza della squadra ospite, l'allestimento degli strumenti di tavolo (palette falli personali e di squadra, tabellone elettronico, pallone da gara) ed iniziare a compilare il referto di gara in funzione dei dati riportati nelle liste R (convocati) di entrambe le squadre;
- comportarsi in maniera rispettosa nei confronti degli atleti, degli allenatori, degli arbitri, dei dirigenti avversari e dei presenti;
- compilare per tempo il referto di gara;
- mantenere in ogni caso un comportamento sportivo ed imparziale;
- assecondare gli allenatori nelle fasi di gioco che prevedono interazione con il tavolo;
- avere rispetto dei luoghi e del materiale presente, con riferimento sia alla palestra sia agli spogliatoi sia alla sede.

Art. 18- LA SALUTE

- Gli atleti, come previsto dal Regolamento Sanitario Sportivo della F.I.P. e del C.O.N.I., devono sottoporsi annualmente alla visita medica per l'idoneità sportiva agonistica. In funzione dell'attuale prassi, la visita verrà fissata dalla Società/Genitori presso un centro privato autorizzato.
- La Società non permetterà in alcun modo ad atleti non provvisti di tale idoneità, né di giocare né di allenarsi.
- In caso di infortunio in occasioni di allenamenti e/o partite, l'atleta deve compilare a propria cura la denuncia di infortunio, chiedendo la modulistica alla Società. Poiché i moduli devono essere spediti all'Assicurazione entro 30 giorni, i moduli, debitamente compilati e con allegata la documentazione richiesta, dovranno essere consegnati al dirigente di riferimento entro 20 giorni dall'infortunio.

Art.19 – TESSERAMENTO E REGOLE DI TRASFERIMENTO DEI GIOCATORI AD ALTRE SOCIETÀ

Principi generali

Il BCA ha l'obiettivo di far giocare tutti i propri tesserati nelle sue squadre.

A tal fine il Consiglio Direttivo ogni anno predispone l'attività e costituisce le squadre in funzione del numero e dell'età dei tesserati, della disponibilità di spazi ed allenatori/istruttori, delle direttive federali (Es. FIP – Federazione Italiana Pallacanestro) e di possibili accordi con altre società sportive.

Primo obiettivo del BCA è di permettere la crescita sportiva ed umana di bambini e ragazzi attraverso la pratica della pallacanestro, accompagnandoli in un percorso di maturazione tecnica ed umana che inizia con l'attività di minibasket, proseguendo con la categoria "junior" in fase adolescenziale e che terminerà con il raggiungimento della categoria "senior", ovvero al compimento del 20° anno di età degli atleti.

Conseguenza diretta del raggiungimento di tale obiettivo è dare la possibilità ai propri atleti di proseguire l'attività sportiva agonistica anche da "senior" nei limiti delle capacità individuali e disponibilità di ciascuno. Per questo il BCA si impegna a mantenere una squadra senior, partecipante al migliore campionato FIP possibile, nella quale possano giocare i propri tesserati.

Art.19.1 Tesseramento degli atleti

L'Art.5 dello Statuto della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) impone il tesseramento degli atleti per una società sportiva, secondo le seguenti modalità :

L'atleta, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 5° anno di età, si tesserava con la Affiliata alla FIP (Es. BCA). Lo scioglimento del tesseramento di un/una atleta avviene, in maniera automatica, al 30 giugno di ogni anno, fino alla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie l'undicesimo anno di età.

L'atleta, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 12° anno di età, si vincola con la Affiliata alla FIP (Es. BCA), attraverso il tesseramento, fino al raggiungimento di quanto previsto nel seguente capoverso.

Lo scioglimento del tesseramento di un atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 20° anno di età.

Per partecipare ad un Campionato federale, l'atleta "svincolato" deve tesserarsi, per una Affiliata dilettantistica entro i termini stabiliti dai Regolamenti federali o stipulare un regolare contratto con una Affiliata professionistica.

Le modalità relative allo scioglimento del tesseramento sono disciplinate dal Regolamento Organico.

Il BCA, in occasione del primo tesseramento, si impegna a fornire tutte le necessarie informazioni prima della firma dell'iscrizione, in modo da rendere pienamente consapevoli i genitori e gli atleti.

Art.19.2 Modalità di trasferimento degli atleti

Per le ragioni espresse nei Principi Generali del presente Art.19, il BCA esclude a priori la cessione di propri atleti "junior" ad altre società sportive, con l'intento di salvaguardare l'equilibrio del gruppo di appartenenza costruito faticosamente insieme nel corso degli anni, fermo restando l'impegno ad aiutare e supportare i propri tesserati le cui capacità e disponibilità gli permettano di giocare in società iscritte a campionati di

migliore categoria.

Qualora tale obiettivo non possa essere conseguito pienamente, il BCA si impegna a dare tutta la propria disponibilità per aiutare gli atleti a trovare la migliore collocazione presso altre società in modo da poter continuare l'attività sportiva.

In tale fattispecie, gli atleti "junior" che non possono trovare corretta collocazione in squadre del BCA saranno trasferiti "in prestito" ad altra società sportiva per il primo anno ed eventualmente, in quelli successivi, sino al termine del vincolo federale di cui al precedente Art.19.1.

Il Consiglio Direttivo resta, in ogni caso, unico responsabile della decisione di trasferimento, deliberando in maniera specifica per ciascun caso e per ciascun atleta.